

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-6203 del 28/11/2018
Oggetto	Concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea ad uso umano in località Marore (PR) - ATERSIR - cod. prat. PRPPA3164
Proposta	n. PDET-AMB-2018-6455 del 27/11/2018
Struttura adottante	Area Coordinamento Rilascio Concessioni
Dirigente adottante	DONATELLA ELEONORA BANDOLI

Questo giorno ventotto NOVEMBRE 2018 presso la sede di Largo Caduti del Lavoro, 6 - 40122 - Bologna, il Responsabile della Area Coordinamento Rilascio Concessioni, DONATELLA ELEONORA BANDOLI, determina quanto segue.

LA DIRIGENTE

VISTI

- il regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle opere idrauliche);
- il regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici);
- la legge regionale 18 maggio 1999, n. 9 (Disciplina della procedura di V.I.A.);
- il regolamento regionale n. 20 novembre 2001, n. 41 (Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica);
- legge regionale 14 aprile 2004, n. 7 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali);
- il Piano di tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, approvato con deliberazione dell'Assemblea legislativa, 21 dicembre 2005, n. 40;
- la deliberazione di Giunta regionale 30 luglio 2007, n. 1191 (Approvazione Direttiva contenente i criteri di indirizzo per l'individuazione ed il monitoraggio dei SIC, delle ZPS e delle Linee Guida per la valutazione di incidenza *ex art. 2, co. 2, l.r. 7/2004*);
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);
- la deliberazione di Giunta regionale 14 dicembre 2015, n. 2067 (Attuazione della Direttiva 2000/60/CE: contributo della Regione Emilia Romagna ai fini dell'aggiornamento/riesame dei piani di Gestione distrettuale 2015–2012);
- deliberazione 17 dicembre 2015, n. 8 dell'Autorità di Bacino del Fiume Po (Direttiva per la valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dal Piano di gestione del Distretto idrografico padano - c.d. "Direttiva Derivazioni");
- il d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione della l. 59/1997);

- la legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare gli art. 152 (Canoni per le utenze di acqua pubblica); 153 (Spese di istruttoria); 154 (Depositi cauzionali);
- la legge regionale 22 dicembre 2009, n. 24, in particolare l'art. 51 (Disposizioni finanziarie inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico);
- la legge regionale 30 aprile 2015, n. 2, in particolare l'art. 8 (Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico);
- le deliberazioni di Giunta regionale 15 aprile 2002, n. 609; 7 luglio 2003, n. 1325; 1 agosto 2005, n. 1274; 29 dicembre 2005 n. 2242 e n. 1994; 9 dicembre 2011, n. 1985; 2 febbraio 2015 n. 65 (Nuove determinazioni di canoni e di spese istruttorie per le derivazioni di acqua pubblica); 29 ottobre 2015 n. 1622 (Disposizioni in materia di demanio idrico, anche ai sensi dell'art. 8, l.r. n. 2 del 2015);
- la deliberazione di Giunta regionale 9 giugno 2014, n. 787 (Individuazione dei parametri per la durata massima delle concessioni di derivazione d'acqua pubblica diverse da quelle destinate ad uso idroelettrico);
- la legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo);
- il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina sugli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni);
- la legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), che ha conferito l'esercizio delle funzioni regionali in materia di demanio idrico ad ARPAE – Agenzia regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia-Romagna;
- la deliberazione di Giunta regionale 24 novembre 2015, n. 1927 (Approvazione Progetto Demanio idrico);

- la deliberazione dirigenziale 26 settembre 2017, n. 100 (Conferimento dell’incarico dirigenziale di Responsabile Unità Specialistica “*Progetto Demanio Idrico*”, ai sensi dell’art. 18, l.r. 43/2001);

PRESO ATTO

- che AMPS Spa con istanza del 26/07/2002, prot. n. 2866, ha presentato domanda di concessione per la derivazione da 5 pozzi ubicati in località Marore in via Santa Margherita;
- che così come indicato all’art. 26 comma 3 del RR 41/2001 il giorno 2 febbraio 2005 è stata presentata all’amministrazione regionale competente per la VIA da parte dell’Agenzia di Ambito per i Servizi Pubblici di Parma (ATO2) domanda per attivare la relativa procedura per ottenere la concessione di derivazione di acque pubbliche per uso acquedottistico (consumo umano) dalle falde sotterranee per il campo pozzi in località Marore, in Comune di Parma;
- che secondo la L.R. n. 23 del 23/12/2011 recante “Norme di organizzazione territoriale delle funzioni relative ai servizi pubblici locali dell’ambiente” per le funzioni pubbliche relative al servizio idrico integrato già esercitate dalle Autorità d'ambito è costituita Agenzia territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti (ATERSIR) che subentra nei rapporti attivi e passivi delle soppresse Agenzie d’Ambito;
- che gli obblighi di pubblicazione come da art. 10 del RR 41/2001 sono superati con gli avvisi pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna il 2 febbraio 2005 e il 18 novembre 2015;

CONSIDERATO che l’istanza di concessione presentata dall’Agenzia di Ambito per i Servizi Pubblici di Parma riguarda opere già esistenti sulle quali non sono previsti allo stato attuale interventi strutturali o modificativi delle condizioni di esercizio.

ESAMINATA la documentazione presentata a corredo dell’istruttoria di valutazione di impatto ambientale dalla quale emergono i seguenti dati:

- prelievo da esercitarsi mediante n. 5 pozzi avente una profondità dai 45 m ai 104 m dal piano di campagna;
- ubicazione del prelievo: Comune di Parma (PR), strada comunale Santa Margherita nella località Marore;
- portata massima di esercizio pari a l/s 330,00;
- volume d'acqua complessivamente prelevato pari a mc/annui 6.500.000,00;
- la risorsa è destinazione ad uso acquedottistico;

DATO ATTO che:

- la destinazione d'uso della risorsa idrica è qualificabile, per la definizione del canone, come consumo umano;
- il canone per l'anno 2018 è quantificato nella misura di euro 6.891,53;

CONSIDERATO che:

- la derivazione non è ubicata all'interno di un parco o di un'area protetta e non rientra nelle aree SIC e ZPS;
- nelle vicinanze non sono disponibili fonti alternative utili a soddisfare il fabbisogno idrico del richiedente;

PRESO ATTO che l'istruttoria di valutazione di impatto ambientale con la chiusura della conferenza di servizi e la firma del rapporto ambientale del 12/07/2018 ha acquisito i pareri degli enti interessati quali l'amministrazione provinciale e comunale di Parma, Autorità di Bacino Distrettuale del Po, l'AUSL di Parma e il Servizio Tutela e Risanamento Acqua, Aria e Agenti Fisici della Regione Emilia-Romagna;

ACCERTATO che il richiedente:

- ha versato, in data 21 maggio 2018, la somma pari a euro 290,70 per le spese di istruttoria, introitate sul capitolo delle Entrate del Bilancio regionale n. 04615;

- ha versato, in data 21 maggio 2018, una somma superiore al dovuto per l'anno 2018 ovvero euro 7.309,19 ed è in regola con i pagamenti dei canoni delle annualità precedenti, introitati sul capitolo delle Entrate del Bilancio regionale n. 04315;
- è esente dal versamento delle cauzioni a garanzia degli obblighi derivanti dal rilascio di atti concessori secondo l'art. 8 della LR 2/2015;

DATO ATTO che il prelievo dei pozzi oggetto di concessione si è potuto esercitare continuativamente e legittimamente a seguito della presentazione della domanda di concessione preferenziale ai sensi dell'art. 1 comma 4 del D.P.R. 238/99 e dell'art. 23 del D.Lgs 152/99;

RITENUTO sulla base dell'istruttoria tecnica e amministrativa svolta che la concessione possa essere rilasciata fino alla data del 31 dicembre 2047, sotto l'osservanza delle condizioni inserite nel disciplinare allegato e parte integrante del presente atto;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di assentire all'Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti, c.f. 91342750378, con sede in via Cairoli 8/F a Bologna, la concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea di seguito descritta:
 - prelievo da esercitarsi mediante n. 5 pozzi avente profondità dai 45-104 m dal piano di campagna;
 - ubicazione del prelievo: Comune di Parma (PR), strada comunale Santa Margherita nella località Marore;
 - la risorsa è destinata ad uso acquedottistico (consumo umano);
 - portata massima di esercizio pari a l/s 330,00;
 - volume d'acqua complessivamente prelevato pari a mc/annui 6.500.000,00;
2. di stabilire che la concessione sia rilasciata fino al 31 dicembre 2047;

3. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante come già sottoscritto dal concessionario in data 21/11/2018;
4. di dare atto che il canone di concessione per l'anno 2018, pari a euro 6.891,53 è stato pagato;
5. che i canoni annuali successivi all'anno 2018 dovranno essere corrisposti entro il 31 marzo dell'anno di riferimento e saranno aggiornati come dettagliato in disciplinare;
6. di dare inoltre atto che:
 - per tutelare la risorsa idrica, questa Agenzia ha facoltà di provvedere alla revisione dell'utenza, anche prima della scadenza della concessione, disponendo limitazioni temporali o quantitative del prelievo, ai sensi dell'art. 22, d.lgs. 152/1999 e dell'art. 48, R.R. 41/2001;
 - tutte le derivazioni afferenti ai corpi idrici individuati ai sensi della direttiva 2000/60/CE sono soggette a verifica di congruità rispetto agli obiettivi da raggiungere al 2021 e al 2027 e che la mancata congruità rispetto a tali obiettivi comporta modifica delle condizioni fissate dal disciplinare o revoca della concessione, senza corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione, fatta salva la riduzione del canone;
7. di notificare il presente provvedimento al richiedente attraverso posta elettronica certificata;
8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013, sulla base degli indirizzi interpretativi contenuti nella d.G.R. 1621/2013;
9. di provvedere alla pubblicazione per estratto sul BURERT del presente atto;
10. di dare atto che il presente provvedimento acquista efficacia dalla data di approvazione del provvedimento autorizzatorio unico ai sensi dell'art. 20 comma 6 della Legge Regionale n. 4 del 20 Aprile 2018;
11. di dare atto che il concessionario è tenuto alla registrazione fiscale del presente provvedimento entro 20 giorni dalla sua adozione, risultando l'imposta di registro superiore ad euro 200,00, ai sensi degli artt. 2 e 5, d.P.R. 131/1986;

- 12.di stabilire che il concessionario inoltri a questa Agenzia una copia dell'atto con gli estremi della registrazione;
- 13.di dare atto che la Responsabile del procedimento è la dott.ssa Donatella Eleonora Bandoli;
- 14.Di dare atto che avverso il presente atto è possibile proporre opposizione nel termine di 60 gg al Tribunale delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143 del R.D. 1775/1933 e, ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010 art. 133 comma 1 lettera b), dinanzi all'Autorità giurisdizionale amministrativa entro 60 giorni dalla notifica o all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni.

La Responsabile

Unità Specialistica Progetto Demanio Idrico

Donatella Eleonora Bandoli

ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE

**AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE L'AMBIENTE
E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA**

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione rilasciata all'Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti, c.f. 91342750378, con sede in via Cairoli 8/F a Bologna, per il prelievo di acqua pubblica da corpo idrico sotterraneo (cod. PRPPA3164)

ARTICOLO 1

DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELLE OPERE DI PRESA

1. La derivazione avviene tramite cinque pozzi ubicati in prossimità della città di Parma, in Strada Santa Margherita loc. Marore, alla periferia sud-est del centro abitato, con le seguenti caratteristiche:

	Portata [l/s]	Volume [l/s]	Profondità [m]	Foglio	Mappale	UTM RER X	UTM RER Y
Marore 1 bis	45	700.000	45	26	86	606652,65	959341,22
Marore 2	45	700.000	104	44	57	606870,17	959250,05
Marore 3	80	1.550.000	102	44	58	607051,35	959264,46
Marore 4	80	1.550.000	102,5	44	61	607176,70	959177,16
Marore 5	80	2.000.000	104	44	242	607408,51	959115,38
TOT	330	6.500.000					

ARTICOLO 2

QUANTITÀ, MODALITÀ E DESTINAZIONE D'USO DEL PRELIEVO

1. La risorsa idrica prelevata è destinata ad uso consumo umano.
2. Il prelievo di risorsa idrica è stabilito nel limite di portata massima di esercizio pari a l/s 330,00 e nel limite di volume complessivo annuo pari a mc/annui 6.500.000,00.
3. Il prelievo avviene dal corpo idrico 0080ER-DQ1-CL Conoide Parma Baganza Libero e 2360ER-DQ2-CCI Conoide Parma Baganza Confinato Inferiore;

ARTICOLO 3

OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO E CONDIZIONI PARTICOLARI DELLA CONCESSIONE

1. **Dispositivo di misurazione** – Ai sensi dell'art. 95, d.lgs. 152/2006, il concessionario è tenuto ad installare idonei e tarati dispositivi di misurazione delle portate e del volume di acqua derivata, assicurandone il funzionamento per tutta la durata della concessione, e ad inviare per la verifica del rispetto delle condizioni riportate all'articolo 2 i dati relativi alle portate massime derivate dai singoli pozzi nonché il volume complessivo annuo, entro il 31 gennaio di ogni anno, ad ARPAE – Struttura Autorizzazioni e Concessioni, competente per territorio e al Servizio Tutela e Risanamento Acqua, Aria e Agenti fisici della Regione Emilia Romagna.
2. **Cartello identificativo** – Il concessionario è tenuto a collocare in prossimità delle opere di presa un cartello identificativo delle dimensioni di un foglio A4 (cm 21 per cm 29,7), in cui indicare il nominativo del titolare della concessione, il numero di concessione e il suo termine di scadenza. Il cartello deve rimanere affisso per tutta la durata della concessione limitatamente al periodo di effettivo prelievo. In caso di furto o smarrimento del cartello, il concessionario è tenuto a collocarne uno sostitutivo nel più breve tempo possibile.
3. **Stato delle opere** – Il concessionario è responsabile dello stato dell'opera di prelievo e deve mantenerla in condizioni di efficienza, buono stato e sicurezza, affinché non risulti pericolosa per i terzi e per l'interesse pubblico generale.
4. **Variazioni** – Il concessionario è tenuto a comunicare preventivamente all'Amministrazione concedente ogni variazione relativa alla destinazione d'uso dell'acqua e alle opere di prelievo contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, affinché l'Amministrazione concedente valuti se autorizzarla o meno. In occasione di interventi di manutenzione sui pozzi dovrà essere garantito l'isolamento idraulico dei singoli acquiferi captati e dovrà esser esclusa qualsiasi possibilità di captazione e infiltrazione di acque provenienti dagli acquiferi superficiali. La variazione della destinazione d'uso dell'acqua senza il preventivo assenso dell'Amministrazione

concedente dà luogo a decadenza dalla concessione.

5. **Sospensioni del prelievo** – Il concessionario è tenuto a sospendere il prelievo qualora l'Amministrazione concedente comunichi il divieto di derivare acque sotterranee. Analogamente il prelievo deve essere interrotto nel caso in cui le Autorità preposte comunichino che l'inquinamento delle acque è tale da vietarne in ogni caso l'utilizzo.
6. **Subconcessione** – Il concessionario non può cedere o vendere a terzi, in tutto o in parte, la risorsa idrica oggetto di concessione, pena la decadenza dal diritto a derivare.
7. **Cambio di titolarità** – Il concessionario è tenuto a trasmettere la richiesta di cambio di titolarità all'Amministrazione concedente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.
8. **Cessazione dell'utenza** – In caso di cessazione dell'utenza, da qualsiasi causa determinata, il concessionario è tenuto a darne comunicazione all'Amministrazione concedente affinché la stessa fornisca opportune indicazioni tecniche in merito alla chiusura del pozzo, a tutela della qualità e del regime dell'acquifero, con onere delle spese a carico del concessionario.

Il concessionario è obbligato a provvedere a proprie spese a tutti i lavori necessari per il ripristino dei luoghi nelle condizioni richieste dall'interesse pubblico generale, secondo le modalità prescritte dall'Amministrazione concedente.

Nel caso in cui il concessionario, obbligato al ripristino dei luoghi, non vi provveda, l'amministrazione concedente procede d'ufficio all'esecuzione dei lavori, con onere delle spese relative a carico del concessionario.
9. Il concessionario deve provvedere al rispetto delle seguenti prescrizioni derivanti dal Rapporto Ambientale:
 - Atersir, al fine di modificare il perimetro della zona di rispetto secondo l'involuppo delle due curve a 60 gg e 200 m all'interno degli strumenti urbanistici comunali, dovrà fornire all'Amministrazione Comunale gli elaborati grafici geo-riferiti delle zone di rispetto modificate secondo il criterio di cui sopra, entro 60 giorni dalla conclusione del

procedimento in oggetto;

- Atersir deve trasmettere i dati provenienti dal monitoraggio proposto nelle integrazioni al SIA del 2014, con allegata relazione riassuntiva, entro il 31 gennaio di ogni anno al Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua, Aria e Agenti Fisici della Regione Emilia-Romagna e ARPAE Sezione Provinciale di Parma.

ARTICOLO 4

DURATA E RINNOVO DELLA CONCESSIONE

1. La concessione è rilasciata fino al 31 dicembre 2047, fatto salvo il diritto del concessionario alla rinuncia, qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la derivazione è stata richiesta.
2. Nel caso in cui all'approssimarsi del termine della concessione persistano i fini della derivazione, il concessionario è tenuto a presentare istanza di rinnovo prima della scadenza naturale del titolo.
3. Il concessionario che ha presentato domanda di rinnovo può continuare il prelievo sino all'adozione del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dalla concessione in corso di rinnovo.
4. Il concessionario che non intenda procedere al rinnovo della concessione o che intenda rinunciarvi, è tenuto a porre in essere tutti gli adempimenti richiesti in caso di cessazione dell'utenza.

ARTICOLO 5

REVOCA/DECADENZA DALLA CONCESSIONE

1. L'Amministrazione concedente può revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora si rendano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego ai sensi dell'art. 32, R.R. n. 41/2001. La revoca anticipata della concessione non dà diritto ad alcun compenso o indennità.

2. L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione nei casi di cui all'art. 32, R.R. n. 41/2001, qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di sub concessione a terzi la decadenza è immediata.
3. In caso di revoca o decadenza, il concessionario è tenuto a porre in essere tutti gli adempimenti richiesti in caso di cessazione dell'utenza.

ARTICOLO 6

CANONE DELLA CONCESSIONE

1. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone annuo secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione di cui il presente disciplinare è parte integrante, anche se non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa.
2. Nel caso di rinuncia alla concessione, il concessionario è tenuto al pagamento del canone sino al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
3. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti per un periodo non superiore ai tre mesi non dà luogo a riduzione del canone annuo.
4. L'importo del canone è soggetto a rivalutazione automatica in base all'indice dei prezzi al consumo, accertati dall'Istat alla data del 31 dicembre di ogni anno, fatto salvo l'eventuale aggiornamento o rideterminazione dell'importo stabilito con delibera di giunta regionale ai sensi dell'art. 8, l.r. 2/2015.
5. Il mancato pagamento del canone entro il termine sopraindicato comporta l'avvio delle procedure per il recupero del credito e il mancato pagamento di due annualità è causa di decadenza del titolo concessorio, ai sensi dell'art. 32, R.R. 41/2001.

ARTICOLO 7

OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

1. Il concessionario è tenuto all'osservanza di tutte le disposizioni legislative e regolamentari poste a tutela degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica.
2. È ad esclusivo e totale carico del concessionario il risarcimento di tutti i danni eventualmente arrecati, in dipendenza della concessione, a proprietà, sia pubbliche che private, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente espressamente sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità anche giudiziale.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.